

A)

**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO
CIRCONDARIALE PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato, nella seduta del 05.02.2025

- Visto l'art. 35, comma 1, lett. R) della L. 247/2012;
- considerata la necessità di provvedere alla istituzione e alla disciplina dell'Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione;
- visto il Regolamento n. 4 del 13.12.2013 approvato dal Consiglio Nazionale Forense, così come modificato nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016;

DELIBERA

di costituire presso l'Ordine degli Avvocati di Prato, l'Osservatorio Circondariale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione e, per l'effetto

ADOTTA

il seguente

**REGOLAMENTO DELL' OSSERVATORIO CIRCONDARIALE PERMANENTE
SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE**

Art. 1 - Istituzione e funzioni dell'Osservatorio

È istituito presso l'Ordine degli avvocati di Prato l'Osservatorio circondariale permanente sull'esercizio della giurisdizione (di seguito, l'Osservatorio).

L'Osservatorio Circondariale è organo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato ed è istituito con regolamento ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) della Legge 31.12.2012 n°247.

L'Osservatorio è una struttura di natura consultiva, non deliberativa, deputata ad acquisire dati, informazioni statistiche, best practices, effettuare ricerche, promuovere studi, elaborare programmi ed iniziative anche in collaborazione con altri enti ed istituti, in materia di amministrazione della giustizia e partecipa all'elaborazione del programma dei lavori di cui all'art. 3 del Regolamento 13.12.2013 n. 4 del Consiglio Nazionale Forense così come modificato nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016, formulando proposte ed osservazioni al fine di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale, con riguardo agli



aspetti giuridici, tecnici, informatici della tutela dei diritti e dell'accesso alla giustizia, nonché sugli aspetti tecnici, operativi e informatici del funzionamento degli uffici di cancelleria, nonché dell'UNEP.

L'Osservatorio si propone di contribuire ad una più effettiva conoscenza delle condizioni operative, materiali e funzionali nelle quali viene esercitata la funzione giurisdizionale in ambito del circondario. L'Osservatorio raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali in ambito territoriale. L'Osservatorio approfondisce, altresì, le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali; cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettiva di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo. L'Osservatorio svolge le proprie funzioni nell'ambito del circondario del Tribunale di Prato, avvalendosi anche di avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Prato e delle associazioni forensi presenti sul territorio che potranno dare il loro contributo all'attività dell'Osservatorio.

Ferma l'autonomia con la quale l'osservatorio Circondariale svolge attività di cui al comma precedente, lo stesso dovrà, nell'individuazione delle ricerche da effettuare e degli studi da produrre, uniformarsi per quanto possibile al programma stabilito dall'Osservatorio Nazionale presso il Consiglio Nazionale Forense, al quale verranno poi trasmessi i materiali elaborati.

Art. 2 - Rapporti con l'Osservatorio nazionale e con l'Osservatorio distrettuale.

Per i fini di cui all'art. 1, l'Osservatorio si coordina con l'attività dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Consiglio Nazionale Forense e con l'Osservatorio distrettuale.



Art. 3 - Organi dell'Osservatorio.

Sono componenti dell'Osservatorio: - il Presidente del Consiglio dell'Ordine (di diritto), un Consigliere delegato dal Presidente, che diviene il Coordinatore e 3 Avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine per un totale di 5 componenti effettivi. L'incarico cessa con la scadenza del mandato del COA.

È compito dei componenti dell'Osservatorio Circondariale espletare ogni attività prevista dal presente regolamento nonché di partecipare alla stesura di sintetica relazione annuale dell'attività svolta da sottoporre al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonché relazionarsi, ove necessario, con gli Osservatori Distrettuali e con l'Osservatorio Nazionale Permanente istituito presso il Consiglio Nazionale Forense. È compito del Presidente o del Coordinatore, trasmettere la relazione annuale all'Osservatorio Nazionale Permanente presso il Consiglio Nazionale Forense. L'Osservatorio Circondariale può disporre anche la costituzione di un comitato scientifico di supporto. Il Presidente o il Coordinatore avrà titolo per contattare direttamente i responsabili degli Uffici Giudiziari, delle cancellerie e dell'UNEP, con la collaborazione degli altri componenti dell'Osservatorio al fine di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 4 - Giustizia penale e situazione delle carceri.

Nell'ambito delle attività dedicate alla giustizia penale, l'Osservatorio, anche di concerto con gli altri Osservatori del distretto della Corte di Appello e con l'ausilio delle associazioni specialistiche in materia penale operanti nel circondario, raccoglie, monitora e valuta i dati relativi al trattamento dei detenuti, con particolare attenzione ai rapporti tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. L'Osservatorio approfondisce altresì le evoluzioni normative ed esegetiche in tema di standard probatori e di effettiva rispondenza del sistema processuale ai canoni costituzionali sul giusto processo ed alle disposizioni della Convenzione europea per



la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cura la disamina di ogni questione connessa, anche in termini di prospettive di riforma, alla concreta ed effettiva applicazione delle disposizioni volte ad assicurare il giusto processo

Art. 5 - Convenzioni con altri enti e istituti di ricerca.

L'Osservatorio circondariale può stipulare convenzioni e protocolli di intesa con altri enti, fondazioni, università ed istituti di ricerca, diretti ad un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, previa autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Prato.

Art. 6 – Programma di lavoro

L'Osservatorio entro il 31 gennaio di ogni anno (a partire dall'anno successivo alla sua costituzione) predispone il programma di lavori che trasmetterà per conoscenza al COA e alle Associazioni forensi del circondario che potranno far pervenire osservazioni e suggerimenti.

Art. 7 – Struttura di supporto e comunicazioni

L'Osservatorio, per il tramite del Presidente o del Coordinatore, si avvale per il necessario supporto amministrativo e per l'espletamento delle sue funzioni, delle strutture delle risorse e del personale dipendente del COA. Ogni eventuale spese che dovesse rendersi necessaria dovrà preventivamente essere autorizzata dal COA.

Art. 8. Norma di chiusura

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al regolamento n. 4 del 13.12.2013 e succ. Modifiche emanato dal CNF, in quanto compatibili.



Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato.

Il Consigliere Segretario

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned below the text 'Il Consigliere Segretario'.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'P' followed by a series of connected loops, positioned below the text 'Il Presidente'.